

Cassazione civile sez. I, 02/09/2025, n. 24355

Svolgimento del processo

Il ricorrente ha svolto l'incarico di liquidatore del concordato misto proposto ai creditori delle società (omissis) Spa Centro Distribuzione Organizzata e (omissis) Srl, omologati dal Tribunale di Latina.

Compiuta la liquidazione dell'attivo il Tribunale ha stabilito il compenso spettante al liquidatore facendo riferimento ai parametri del D.M. n. 30 del 2012 (attivo liquidato e passivo inventariato) e riconoscendo un importo di poco superiore al minimo edittale (Euro 190.000, a fronte di un minimo pari a Euro 187.888,35 e di un massimo pari a Euro 501.007,99).

Contro il decreto del Tribunale A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia l'Nullità del Decreto di liquidazione per violazione o falsa applicazione dell'art. 165 e 39 Legge Fallimentare (r.d. 16.3.1942 n. 267) nonch  art. 5 D.M. n. 30/2012, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.

Il ricorrente si duole, in particolare, che il Tribunale di Latina abbia provveduto sulla sua istanza di liquidazione del compenso senza tuttavia addurre alcuna motivazione, se non chiaramente apparente.

2. Il motivo   fondato.

2.1. Si premette che il ricorso   ammissibile, in base all'art. 111, comma 7, Cost., in quanto rivolto contro un decreto di liquidazione finale del compenso del liquidatore giudiziale, avente natura decisoria e carattere definitivo, perch  incidente su diritti soggettivi e non soggetto ad ulteriore gravame per il combinato disposto degli artt. 182, comma 2, e 39, comma 1, legge fall. (v., ex multis, sia pure con riferimento all'identica questione riguardante il compenso del commissario giudiziale e del curatore fallimentare, Cass. nn. 33364/2021; 26894/2020; 1394/2019; 16136 del 2011; 14581 del 2010).

2.2. Nel merito, l'illustrazione del ricorso permette di individuare l'oggetto della censura che, al di l  di quanto indicato in rubrica,   chiaramente l'assenza di una effettiva

motivazione della decisione adottata dal Tribunale, il quale non ha fatto alcun riferimento in concreto all'«opera prestata», ai «risultati ottenuti», all'«importanza» della procedura concorsuale e alla «sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni» (art. 1, comma 1, D.M. n. 30 del 2012).

E, in tal senso, la critica trova conforto nel costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, essendosi affermato il seguente principio di diritto: «il decreto di liquidazione del compenso» deve essere specificamente motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito cosí come demandategli dall'art. 39 legge fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate, con conseguente nullità del decreto predetto (qualora lo stesso risulti del tutto privo di motivazione ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente), denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.

Peraltro, la motivazione può essere anche implicita, ossia integrata dal contenuto dell'istanza e dai relativi allegati (Cass. 10353/2005), ma con richiami espliciti ai parametri applicati; non basta invero il mero richiamo all'istanza del professionista, se privo dei criteri in concreto adottati (Cass. 2210/2008), risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione (Cass. 19053/2017 e 16856/2017; conf. Cass. 31776/2018, 3871/2020) e cosí Cass. 3308/2000 ha precisato che anche il provvedimento di liquidazione del compenso al commissario giudiziale «ove ometta di motivare la opzione discrezionale che quella disciplina rimette al giudice entro limiti di valore minimo o massimo rapportati all'ammontare di attivo e passivo registrato nella procedura e come risultante dall'inventario redatto» è soggetto a cassazione ove impugnato in sede di legittimità ex art. 111 Costituzione (Cass. n. 26894/2020).

2.3. Nel caso di specie il Tribunale di Latina si è limitato a indicare i valori dell'attivo realizzato e del passivo inventariato, aggiungendo soltanto la seguente generica espressione: «tenuto conto dell'impegno profuso dal liquidatore giudiziale per ottemperare a tutti gli adempimenti di propria spettanza, nonché delle caratteristiche della procedura».

Ma è evidente che una mera riproduzione (o parafrasi) della formula adottata nella disposizione normativa (in quanto tale, inevitabilmente generale ed astratta) non può costituire un'effettiva motivazione della decisione adottata con riferimento al caso concreto.

E il Tribunale aveva l'obbligo di dare conto della scelta di liquidare un certo importo (nella specie, pressoché corrispondente al minimo garantito dall'applicazione delle percentuali previste agli indicati parametri patrimoniali), non essendo sufficiente constatare che la liquidazione rimane comunque nella fascia compresa tra il minimo e il massimo edittali.

3. L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione del decreto e il rinvio al Tribunale di Latina, in diversa composizione, per esaminare nuovamente l'istanza di liquidazione del compenso e provveda a regolare le spese dell'intero processo, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Latina, perch  decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimit  .

Conclusiones

Cos  deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2025.

Campi meta

Massima : *In tema di liquidazione del compenso spettante al liquidatore giudiziale di un concordato preventivo, il decreto di liquidazione deve essere specificamente motivato. Non   sufficiente un mero richiamo ai parametri di legge e ai valori patrimoniali della procedura, n  l'uso di formule generiche come "tenuto conto dell'impegno profuso". La motivazione deve, invece, dar conto in modo concreto e dettagliato della scelta discrezionale del giudice, con riferimento all'opera prestata, ai risultati ottenuti, all'importanza della procedura e alla sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni.*

Supporto Alla Lettura :

LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA'

La liquidazione   la fase conclusiva della vita di una societ  , che segue la deliberazione del suo scioglimento. In questa fase la sua attivit    limitata al realizzo delle attivit  e il pagamento delle passivit  , con distribuzione ai soci delle eventuali eccedenze di attivo. L'espletamento di tali compiti spetta ai cosiddetti liquidatori, nominati dai soci, le cui mansioni sono espressamente indicate dall'art. 2276 c.c.. I liquidatori assumono la rappresentanza della societ  e si dedicano a ogni attivit  necessaria alla liquidazione, con espresso divieto di intraprendere nuove operazioni. Nella fase di liquidazione vengono redatti specifici bilanci, predisposti dai liquidatori nei termini e secondo le modalit  previste dalla legge. Portata a termine la liquidazione, viene redatto un bilancio conclusivo il quale, una volta approvato, viene seguito dalla cancellazione della societ  dal Registro delle Imprese e, infine, l'estinzione della stessa.